FNM Autoservizi

REGOLAMENTO

Sistema di qualificazione di imprese che producono autobus

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Durata

Articolo 3 - Soggetti

Articolo 4 – Domanda di qualificazione

Articolo 5 – Indirizzo di presentazione

Articolo 6 – Requisiti e dotazioni per la qualificazione

Articolo 7 – Documentazione comprovante il possesso dei requisiti

Articolo 8 – Esame ed esito della domanda di qualificazione

Articolo 9 – Primo termine per la qualificazione

Articolo 10 – Selezione dei soggetti da invitare a gara

Articolo 11 - Provvedimenti

Articolo 12 – Segnalazione delle variazioni e mantenimento delle qualificazione

Articolo 13 – Efficacia e decorrenza

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

Articolo 15 – Pubblicità

1 – OGGETTO

FNM Autoservizi, con sede in Milano, p.le Cadorna 14 istituisce un sistema di qualificazione di imprese che producono autobus, ai sensi dell'art. 232 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, di durata triennale a decorrere dal 1 maggio 2016.
L'obiettivo del sistema di qualificazione è la formazione di elenchi di produttori di autobus di classe I,II, III, A e B così come classificati nell'allegato I della Direttiva 2001/85/CE, da adibire al trasporto di passeggeri.
I veicoli saranno alimentati a gasolio e dovranno essere rispondenti alle norme di legge europee, italiane ed alle specifiche tecniche FNM Autoservizi e finanziabili secondo le normative in vigore al momento delle gare.
Gli iscritti al sistema di qualificazione potranno partecipare alle gare che verranno indette nel corso di validità del sistema stesso, per gli affidamenti di forniture di autobus alimentati a gasolio delle seguenti categorie classificate.

			classificazione secondo direttiva 2001/85				
classifica dimensionale all.1 D.g.r. 20/11/15 - X/4356 - Regione Lombardia	lunghezza [m]	n.assi	classe I	classe II	classe III	classe A	classe B
corto	fino a 8	2				*	*
medio	8,01 - 9,20	2	*	*	*		
mediano	9,21 - 10,30	2	*	*	*		
normale	10,31 - 11,30	2	*	*	*		
lungo	11,31 - 12,40	2	*	*	*		
snodato	15,31 - 18,75	3	*	*			
due piani	12,00 - 15,30	3		*	*		

2 – DURATA

Il sistema di qualificazione ha durata triennale **: dal 1 maggio 2016 al 30 aprile 2019**.
Il sistema di qualificazione è aperto: nel corso del triennio potrà pertanto in qualsiasi momento essere presentata domanda di ammissione.
FNM Autoservizi può provvedere ad aggiornare, modificare o revocare in tutto o in parte il presente sistema di qualificazione: tali circostanze saranno oggetto di apposito avviso nelle forme di pubblicità previste dalla normativa in materia.

3 – SOGGETTI

I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di qualificazione sono quelli indicati all'art. 34 del D.lgs.163/06.

I requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti dall'articolo 36 comma 7 del D.lgs.163/06. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile, del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e del consorzio fra imprese artigiane non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate, restando in ogni caso fermi i divieti di contemporanea partecipazione alle gare secondo le disposizioni vigenti.

Alla singola impresa non è altresì consentito di qualificarsi quale componente di più di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio.

4 –DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

Le imprese interessate alla qualificazione dovranno far pervenire a FNMA apposita richiesta precisando la classe per la quale chiedono di essere qualificati.

La domanda di qualificazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata o in copia conforme all'originale). La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al successivo art.6;
- consenso alla comunicazione, ad altri soggetti terzi, dei dati identificativi del richiedente la qualificazione nonché della tipologia di fornitura, ai fini ed in relazione a quanto disposto al successivo art. 14.

5 - INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE

I plichi contenenti la domanda di qualificazione e la documentazione allegata devono pervenire in busta chiusa al seguente recapito:

FNMA S.p.A.

Funzione Acquisti –

Piazzale Cadorna n. 14

20123 Milano

I plichi devono recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, l'indicazione "SISTEMA DI QUALIFICAZIONE IMPRESE PRODUTTRICI DI AUTOBUS "e precisazione della tipologia .

E' facoltà dei candidati la consegna a mano del plico allo stesso indirizzo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. FNMA non è tenuta a effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.

Le prime procedure di affidamento verranno esperite a partire dal 60 giorno dalla data di invio per la pubblicazione dell'Avviso relativo all'istituzione del presente Sistema sulla G.U.C.E..

6 - REQUISITI E DOTAZIONI PER LA QUALIFICAZIONE

Ai fini della qualificazione, i soggetti indicati al precedente art. 3 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

6.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

I requisiti di ordine generale sono quelli previsti dall'art. 38 del D.lgs.163/06; pertanto non possono presentare domanda di qualificazione al Sistema, ovvero saranno esclusi se già iscritti, i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 *bis* del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda uno dei soggetti sottoposti a verifica elencati all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni; l'esclusione e il divieto operano anche in caso di esistenza di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti dei familiari dei predetti soggetti, anche di fatto, conviventi, di maggiore età;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva

dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7 del Codice degli Appalti (di seguito, l'**Osservatorio**);

f) che, secondo motivata valutazione di FNMA, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa, ovvero che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di FNMA;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

h) nei cui confronti, ai sensi dell'art. 38, comma 1 *ter*, del Codice degli Appalti, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del Codice degli Appalti, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del successivo art. 9;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008;

m *bis*) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9 *quater*, del Codice degli Appalti risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del Codice degli Appalti, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m *ter*) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203 non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla presentazione della domanda di qualificazione e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m *quater*) che si trovino, rispetto agli altri soggetti che hanno avanzato domandato di partecipazione o che sono già iscritti, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione previste dal precedente paragrafo ai sensi dell'art. 38, comma 1 *bis*, del Codice degli Appalti, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 *sexies* del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 1992 n. 356 o dagli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento o finanziario.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione al Sistema, FNMA ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettera h) del Codice degli Appalti per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale anche in capo a ciascun singolo consorziato. Parimenti, i raggruppamenti temporanei di imprese devono dimostrare il possesso dei requisiti di carattere generale in capo a ciascun componente il raggruppamento.

6.2. REQUISITI TECNICI E ULTERIORI REQUISITI

6.2.1. REQUISITI TECNICI

I requisiti relativi alla capacità tecnica da comprovare con la produzione dei documenti di cui al successivo art. 7.2 sono i seguenti:

1) Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'attività di costruzione di autobus.

2) **Produzione di veicoli Analoghi** a quelli oggetto del sistema di qualificazione relativa agli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione dell'Avviso sull'istituzione del presente Sistema, indicando con riferimento a ciascuna tipologia per la quale si richiede la qualificazione

   a. **i modelli dei veicoli prodotti** con sintetica descrizione delle loro caratteristiche;

   b. **elenco delle forniture effettuate** per ciascun modello con precisazione dell'anno di produzione.

3) La **descrizione della struttura produttiva ed organizzativa** (stabilimenti, rete di distribuzione, rete di assistenza e ricambi), dettagliando la struttura assistenziale post-vendita.

6.2.2. REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI

I requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria da comprovare con la produzione dei documenti di cui al successivo art. 7.3 sono i seguenti:

1. **Il fatturato complessivo** relativo agli ultimi tre esercizi, che non dovrà essere mediamente inferiore a 50.000.000 €/anno; per ogni anno dovrà essere altresì indicata la quota derivante dalla produzione di autobus.

7 - DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI

I soggetti che intendono richiedere la qualificazione devono produrre la domanda di cui al precedente art. 4 con la documentazione di seguito descritta.

La documentazione richiesta e gli eventuali allegati devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana.

La documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano deve essere accompagnata da traduzione conforme al testo originale certificata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato di residenza del soggetto richiedente oppure da un traduttore ufficiale.

Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli elenchi richiesti devono essere resi e sottoscritti dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del soggetto richiedente la qualificazione.

7.1. La documentazione comprovante il possesso dei **requisiti di ordine generale** si compone della copia dei seguenti atti e documenti non scaduti di validità:

1. <u>in caso di imprese individuali, società commerciali, società cooperative e consorzi</u>:

a) copia atto costitutivo e statuto aggiornato;

b) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, da rendere mediante la compilazione del modello W allegato al presente Regolamento;

Le imprese estere dovranno presentare il certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, attestante la denominazione, la sede, il codice fiscale, il capitale sociale, gli estremi dell'atto costitutivo, il pieno e libero possesso dei propri diritti, l'oggetto sociale, l'attività, le generalità, data e luogo di nascita compresi, dei soci e amministratori e poteri loro conferiti. In mancanza di detto certificato, dovranno presentare una dichiarazione giurata contenente i dati di cui sopra, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione, con il medesimo contenuto, resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in merito alle circostanze di esclusione di cui al precedente lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m), m *bis*) e m *quater*) da rendere mediante la compilazione dei modelli B e B1 allegati al presente Regolamento;

d) atto di nomina degli amministratori e legali rappresentanti in carica alla data di presentazione della domanda di qualificazione o di eventuali procuratori nel caso di società o di Consorzi di qualunque tipo;

e) eventuali procure generali conferite nel caso di imprese individuali;

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause ostative all'accettazione della domanda di qualificazione si applica l'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; nei confronti dei fornitori non stabiliti in Italia, FNMA chiede - se del caso - ai candidati di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

7.2. La documentazione comprovante il possesso dei **requisiti relativi alla capacità tecnica** si compone di:

1. copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità Aziendale alla norma UNI EN ISO 9001:2008 per le attività di costruzione autobus

2. relativamente al requisito di cui all'art. 6.2.1.2 .a) schede tecniche degli autobus prodotti

3. Elenco delle forniture di cui all'art.6.2.1.2b) corredato da dichiarazione di buona esecuzione rilasciata da committente di almeno 3 delle forniture elencate.

7.3. La documentazione comprovante il possesso dei **requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria** si compone di: tutta la documentazione ritenuta idonea quale, a titolo esemplificativo bilancio, fatture, ecc.

8 - ESAME ED ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

FNMA provvede alla qualificazione dei soggetti seguendo l'ordine cronologico con cui sono pervenute le relative domande complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo.

Per i soggetti che durante il procedimento di qualificazione segnalino una o più variazioni dei loro requisiti fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa od esauriente, il procedimento di qualificazione è sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisce i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tale caso, il predetto termine di tre mesi è da intendere al netto del tempo intercorso tra la richiesta di integrazioni e la ricezione della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del Sistema vigenti a tale data.

La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro i termini indicati nella richiesta e comunque non oltre 2 mesi dalla stessa, farà decadere la domanda di qualificazione.

I soggetti qualificati sono informati dell'avvenuta qualificazione tramite comunicazione scritta.

L'esito negativo della qualificazione è comunicato per iscritto al soggetto richiedente con l'indicazione dei motivi.

FNMA si riserva il diritto di sospendere il procedimento di qualificazione fino alla risoluzione delle controversie, nel caso vi sia una contestazione con il soggetto richiedente relativa alle sue prestazioni.

9 – PRIMO TERMINE PER LA QUALIFICAZIONE

Un primo termine per la qualificazione viene fissato alle ore 12.00 del giorno **24.05.2016**.
Le domande che perverranno oltre il termine sopracitato saranno sottoposte ad esame di qualificazione una volta completato l'esame delle richieste pervenute entro detto termine.

10 - SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A GARA

In caso di ricorso al presente Sistema, FNMA invita a tali selezioni, senza preventiva pubblicazione del bando, tutti i soggetti qualificati.

Saranno invitate le imprese la cui produzione effettiva annua di veicoli, mediata nei tre esercizi precedenti e per ciascun tipo di autobus, sia superiore ad almeno 10 volte il numero di mezzi oggetto della richiesta di offerta di volta in volta inviata.

Per la finalità di individuare i soggetti da invitare ai sensi del comma che precede, le Società qualificate sono tenute ad aggiornare, con cadenza annuale, l'elenco delle forniture effettuate nell'anno precedente.

Il costruttore qualificato potrà presentare offerta, oltre che direttamente, anche attraverso una propria società dedicata alla vendita o una società terza che con il costruttore ha un contratto di concessione alla vendita.

In tale caso l'offerente dovrà produrre documentazione a comprova del rapporto sussistente con il soggetto qualificato e rendere dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal presente regolamento.

Nelle lettere d'invito sono indicate le condizioni e le prescrizioni che i concorrenti devono assolvere ai fini dell'ammissione alla gara, compresa anche la possibilità di presentarsi in forma riunita tra soggetti già provvisti di qualificazione.

La lettera d'invito può prevedere l'obbligo per i concorrenti di rilasciare una specifica dichiarazione, eventualmente corredata da adeguata documentazione, in merito alla sussistenza delle condizioni che hanno consentito la qualificazione nonché in ordine alla piena disponibilità di risorse ed attrezzature necessarie per l'esecuzione del contratto stesso.

Le lettere d'invito contengono, inoltre, espliciti riferimenti alle modalità di subappalto per le prestazioni oggetto della gara e rientranti nel Sistema.

La lettera di invito prevede l'obbligo, per i soggetti che si avvalgono dei requisiti di soggetti terzi, della presentazione di un contratto in virtù del quale un soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del soggetto qualificato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per l'appalto cui si riferisce.

11 - PROVVEDIMENTI

FNMA si riserva, qualora venga a conoscenza di fatti o circostanze pregiudizievoli documentati, relativi al soggetto qualificato e/o al suo operato nell'ambito di gare e/o ordini di cui risultasse titolare, di adottare i seguenti provvedimenti che riterrà più appropriati in relazione alla rilevanza di tali evidenze:

a) lettera di richiamo, nel caso in cui vengano ravvisati determinati eventi che necessitino di una segnalazione, al fine di prevenire la reiterazione degli stessi eventi;

b) lettera di diffida, nel caso in cui il soggetto non fornisca, nei termini prescritti, la documentazione richiesta al fine di effettuare le verifiche relative alla permanenza dei requisiti dichiarati;

c) sospensione, da intendersi quale temporanea esclusione dal Sistema.

La sospensione dell'efficacia della qualificazione viene disposta da FNMA qualora sia accertato che il soggetto qualificato:

- non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale previsti ad eccezione del requisito di cui all'art. 6.1 lett. a), la cui perdita comporta l'annullamento della qualificazione;
- abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con FNMA (a titolo esemplificativo: gravi ritardi, inadempienze nell'esecuzione della prestazione e comportamenti tali da incidere sul rapporto fiduciario con FNMA);

- non ottemperi all'obbligo di segnalazione delle variazioni ed invio dei documenti previsti all'art. 13;
- abbia in corso una vertenza giudiziaria promossa da FNMA;
- abbia subito risoluzione per inadempimento di contratti di appalto affidati da FNMA.

I soggetti qualificati sottoposti ad un provvedimento di sospensione dell'efficacia della qualificazione non possono partecipare a gare o a trattative indette da FNMA col ricorso al presente Sistema.

La sospensione è comunicata per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi che l'hanno generata e dura fino a quando tali motivi non saranno rimossi ovvero fino alla data eventualmente indicata nel provvedimento di sospensione e comunque non oltre la data di naturale scadenza della qualificazione.

Il soggetto, cessate le cause che hanno determinato la sospensione, può richiedere la revoca della stessa, attraverso la presentazione di apposita domanda in tal senso e dimostrando a FNMA la cessazione delle cause ostative se ciò avviene durante il periodo di validità triennale della qualificazione.

FNMA comunica l'accoglimento o meno della domanda di revoca della sospensione; la riammissione della validità della qualificazione decorre dalla data della comunicazione e dura fino alla naturale scadenza, fatta salva la conferma del possesso dei requisiti previsti in occasione degli aggiornamenti delle documentazioni.

d) annullamento, da intendersi quale definitiva esclusione del soggetto qualificato dal Sistema.

L'annullamento della qualificazione viene disposto da FNMA quando sia accertato che il soggetto qualificato:

- abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti che hanno permesso la qualificazione e il suo mantenimento e alle condizioni rilevanti per la partecipazione di procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale della prestazione senza preventiva autorizzazione di FNMA;
- sia stato sottoposto a procedimento di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 *bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ha cessato o sospeso le attività;
- incorra nella seconda sospensione dell'efficacia della qualificazione nell'ambito del triennio di validità;
- rinunci espressamente alla qualificazione;
- ceda un ramo d'azienda ad altra impresa, avente ad oggetto l'attività specifica oggetto di qualificazione.

I soggetti sottoposti ad un provvedimento di annullamento della qualificazione non possono partecipare alle gare o trattative indette da FNMA col ricorso al presente Sistema.

L'annullamento della qualificazione è comunicato per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi che lo hanno comportato.

Il soggetto, trascorso un anno dalla avvenuta comunicazione di annullamento della qualificazione, può presentare una nuova domanda di qualificazione secondo le indicazioni contenute nell'ultimo avviso relativo all'esistenza del Sistema.

L'annullamento della qualificazione di un soggetto, facente parte di un consorzio, determina l'annullamento della qualificazione del consorzio stesso.

12 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono comunicare a FNMA tutte le variazioni dei requisiti che sono influenti ai fini della qualificazione. I nuovi requisiti sono valutati secondo i criteri indicati nel presente Regolamento e gli esiti della valutazione saranno comunicati per iscritto al soggetto qualificato solo in caso di esito negativo con riflessi sulla qualificazione posseduta.

La comunicazione di variazione deve essere effettuata, ove possibile, preventivamente e comunque non oltre trenta giorni dal verificarsi della variazione stessa.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione della qualificazione nel caso di soggetti già qualificati, ed alla sospensione del procedimento di qualificazione, nel caso di soggetti non ancora qualificati.

FNMA si riserva di richiedere eventuale documentazione suppletiva per permettere la valutazione dei requisiti relativi alla condizione economico/finanziaria.

La mancata trasmissione dei documenti e della dichiarazione di cui ai precedenti articoli eventualmente richiesti e entro il termine sopra indicato comporta:

- l'applicazione del provvedimento di sospensione dell'efficacia della qualificazione, nel caso di soggetti già qualificati;
- la sospensione del procedimento di qualificazione, nel caso di soggetti non ancora qualificati.

Ai fini del mantenimento della qualificazione, FNMA può disporre l'esecuzione di verifiche tecniche per accertare il reale mantenimento degli altri requisiti previsti.

L'esito negativo del procedimento di mantenimento della qualificazione è comunicato per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi.

13 - EFFICACIA E DECORRENZA

FNMA può avvalersi del Sistema dopo che siano stati qualificati almeno 3 soggetti.

Tuttavia, qualora i soggetti qualificati siano inferiore a 3 FNMA a proprio insindacabile giudizio può avvalersi del Sistema purché alla data di emissione della lettera di invito a

presentare offerta non siano pervenute nuove domande corredate di tutta la documentazione richiesta.

14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, e, ove occorra, delle persone che all'interno dei soggetti richiedenti, ricoprono cariche sociali, consisterà nella registrazione e nell'elaborazione anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ai fini della verifica dei requisiti richiesti per la qualificazione agli effetti di successivi inviti a gara.

Alcuni dei dati in questione sono acquisiti per obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive comunitarie.

Il conferimento dei restanti dati è facoltativo, tuttavia costituisce condizione necessaria ai fini dell'iscrizione al Sistema.

Il titolare del trattamento di tali dati è FNMA con sede in Milano, Piazzale Cadorna n. 14.

Il Responsabile del trattamento dei dati è l'Amministratore Delegato di FNMA.

Il trattamento dei dati personali è effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni eventualmente anche tramite soggetti terzi e comunque nel rispetto della normativa vigente.

I dati non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria.

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nell'ambito dell'applicazione delle Direttive Comunitarie nel caso in cui tali soggetti terzi comunichino l'utilizzo del presente Sistema.

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

15 - PUBBLICITÀ

L'avviso del Sistema, redatto in lingua italiana, è pubblicato con le modalità previste dall'art. 223, comma 10 del Codice degli Appalti.

FNM AUTOSERVIZI S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Massimo Stoppini)